

**Interpretazione autentica del contratto collettivo integrativo per l'amministrazione regione Sardegna sottoscritto il 28 ottobre 2011**

L'anno 2012, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ 2012, in Cagliari, presso l'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, si sono riuniti in sede di contrattazione integrativa, la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale, composte ai sensi dell'art. 10 del contratto collettivo regionale (CCRL vigente);

premesso

che sono sorte perplessità interpretative in ordine alla formulazione delle graduatorie aventi effetti esclusivamente giuridici previste dal comma 7 dell'art. 3 del contratto collettivo integrativo regionale che hanno portato ad una controversia circa l'interpretazione e applicazione delle altre norme contrattuali all'ipotesi ivi prevista;

visto

l'art. 7 del contratto collettivo integrativo regionale e l'Accordo sulle progressioni professionali stipulato in sede collettiva e sottoscritto il 10 novembre 2009,

le parti come sopra indicate

concordano e adottano la seguente interpretazione autentica dell'art. 3 del contratto collettivo integrativo:

*"Per le progressioni professionali decorrenti dal 1 gennaio 2011 ed aventi effetti esclusivamente giuridici, si applicano i criteri di accesso e di formazione delle graduatorie come articolati nell'intero testo contrattuale ed in particolare nell'art. 3 comma 3; pertanto il riferimento di cui all'art. 3 comma 3 al quadriennio 2007/2010 deve intendersi con riferimento al quinquennio 2007/2011. Il personale, che ha maturato il biennio di permanenza effettiva nel livello economico al 31/12/2010, è ammesso alla selezione per le progressioni aventi effetti esclusivamente giuridici per l'anno 2011. Il contingente di tale personale è individuato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'Accordo, in base alle risorse a regime esistenti per tale annualità."*